

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNI DI
ALPIGNANO E VAL DELLA TORRE

**CAPITOLATO D'ONERI PER LA CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE
“DON MINZONI”
E DELLA LUDOTECA COMUNALE “LagirandoLa”
SITI NEL COMUNE DI ALPIGNANO
1° SETTEMBRE 2018 – 31 AGOSTO 2021**

Approvato con determinazione del direttore Area Servizi alla Persona n. 348 del 10 luglio 2018

ART. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Oggetto della presente concessione è la gestione del servizio dell'asilo nido comunale "don Minzoni" sito in Alpignano, Via Baracca n. 14, per 40 posti, con accesso ai piccoli utenti consentito da 6 a 36 mesi di età, e della ludoteca comunale "LagirandoLa", per bambini da 0 a 6 anni di età, sita nei locali sovrastanti la scuola dell'infanzia Borello di Via Ex Internati n. 7, con accesso autonomo da Via Collegno. Il Concessionario incasserà direttamente i proventi di entrambi i servizi.

Il servizio dovrà essere svolto nel pieno rispetto della normativa nazionale, regionale e sanitaria in materia, per almeno 11 mesi all'anno sia per quanto riguarda l'asilo nido, compreso il servizio di nido estivo, sia per quanto riguarda la ludoteca.

In relazione alla capienza dell'asilo nido, si specifica che è intenzione dell'Amministrazione partecipare al primo bando regionale utile per la creazione di una "Sezione Primavera" per bambini dai 24 ai 36 mesi presso i locali dell'asilo don Minzoni: secondo la vigente normativa, per un Comune come Alpignano, sotto i 20mila abitanti, potrà essere autorizzata una sezione di 20 bambini; considerato che la capienza autorizzata dei locali dell'asilo nido ammonta ad un numero massimo di 75 bambini, le due realtà potranno occupare il medesimo stabile. In base alle linee guida emanate dalla Regione Piemonte, la proporzione fra lattanti e divezzi dovrà essere di 1 a 4. Pertanto, nel caso dell'asilo nido di Alpignano, potranno, qualora le iscrizioni lo richiedessero, essere ospitati 10 lattanti e 30 divezzi.

Nello specifico, per il servizio asilo nido si richiedono la gestione del servizio educativo, la cura e l'igiene personale del bambino, la distribuzione e l'assistenza ai pasti, la pulizia e l'igiene dei locali e tutto ciò che è connesso alla regolare gestione di un asilo nido che ospita utenti da 6 a 36 mesi di età.

Per la ludoteca, si richiede un programma di eventi ludici, aggregativi, educativi e formativi rivolti a bambini nella fascia di età 0-6 ed alle loro famiglie, prevalentemente in orari e giorni extrascolastici e/o in continuità con essi, compresi, se richiesto e se necessario, i sabati e le domeniche. La struttura della ludoteca – di cui, come per l'asilo nido, si allega planimetria – viene concessa per lo stesso periodo dell'asilo nido, con l'onere, in capo al concessionario, oltre alla gestione delle attività, della manutenzione ordinaria e della pulizia periodica. Alla ludoteca potranno accedere anche bambini e famiglie non utenti del nido, purché residenti o, se non residenti, frequentanti le scuole di Alpignano.

Qualora intervengano, nel corso della concessione, nuove disposizioni normative in merito alla capacità ricettiva degli asili nido, il Concessionario avrà l'obbligo di adeguarvisi, senza per questo poter richiedere risarcimenti o compensazioni al Concedente.

Analogamente, il Concessionario sarà tenuto al rispetto della normativa in materia di vaccinazioni obbligatorie per l'accesso al servizio di asilo nido in vigore al momento dell'affidamento dei servizi. Tale obbligo non sussiste per chi frequenterà unicamente la ludoteca.

L'obiettivo principale è quello di ottenere una gestione dei servizi e delle strutture tese all'efficienza ed all'efficacia, al rispetto di tutte le norme vigenti ed eventuali future, finalizzato a garantire i servizi per la prima infanzia, un supporto alle famiglie, mantenere un elevato standard di soddisfazione degli utenti e offrire alle famiglie una proposta ludico/educativa il più vasta e variegata possibile sul territorio.

Dovrà essere attuato e garantito un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, ponendosi in continuità con tutte le istituzioni del territorio coinvolte (Comune, ASL, Servizi Sociali, Servizio di Riabilitazione Funzionale, ecc.), integrando e supportando l'azione educativa della famiglia.

Il progetto pedagogico e la programmazione delle attività educative, come meglio specificato agli artt. 14 e 27, avranno il compito di interpretare le necessità del bambino e di adeguare, anche in accordo con la famiglia, gli interventi didattico-educativi sulla base delle osservazioni e dello scambio di informazioni fra educatori e genitori.

E' inoltre oggetto della concessione l'assistenza specialistica rivolta a bambini disabili a seconda della necessità e su richiesta dei servizi sanitari e di riabilitazione di supporto, in base alla personale diagnosi funzionale, come meglio specificato nel successivo art. 29.

In sintesi il quadro prestazionale minimo è costituito dalle seguenti attività e obblighi:

Per l'asilo nido:

- educativa (anche per bambini portatori di disabilità)
- ausiliaria (anche per bambini portatori di disabilità)
- servizio di somministrazione pasti e preparazione biberon
- fornitura di presidi igienico-sanitari (facoltativi i pannolini, che potranno essere richiesti alle famiglie)
- integrazione mobilio e attrezzature necessari all'accoglienza di bambini da 6 mesi di età (culle, scaldabiberon, seggioloni, e tutto il materiale necessario che non compare nell'allegato inventario) e che, al termine della concessione, resterà di proprietà del Concedente
- manutenzione ordinaria della struttura, del mobilio e delle attrezzature presenti all'interno, compresa l'area esterna pertinenziale, taglio erba, eventuali potature e taglio siepi, sgombero neve sul vialetto di accesso, pulizia da ghiande/bacche o altro che cada al suolo dagli alberi dell'area verde interna
- manutenzione ed eventuale sostituzione di giochi, arredi ed attrezzature
- gestione della elaborazione e riscossione delle tariffe mensili a carico delle famiglie
- gestione delle eventuali morosità
- altre eventuali attività innovative, aggiuntive e/o sperimentali realizzabili in modo autonomo dal Concessionario, comunque comprese nelle tariffe mensili pagate dai genitori o che siano dagli stessi richieste e il cui corrispettivo venga versato a parte dagli stessi

Per la ludoteca:

- progetto educativo
- gestione attività e laboratori con il coinvolgimento dei bambini e delle loro famiglie
- accoglienza ed assistenza di bambini portatori di disabilità
- manutenzione ordinaria e pulizia della ludoteca e delle attrezzature presenti all'interno della stessa
- sgombero neve unicamente sul vialetto di accesso alla ludoteca
- integrazione giochi ed ausili didattici, nonché del materiale per i laboratori

ART. 2 RICETTIVITA' E DESCRIZIONE DELLE STRUTTURE

La struttura che ospita l'asilo nido “don Minzoni” è sita in Alpignano, Via Baracca 12/14; è circondata da circa 1.800 mq. di prato alberato completamente recintato e ad uso esclusivo ed è in funzione ininterrottamente dal 1975 con la medesima destinazione d'uso.

E' stata periodicamente sottoposta ad adeguamenti normativi e a regolari interventi manutentivi, compresa un' importante ristrutturazione nell'agosto del 2005.

E' idonea ad ospitare fino ad un massimo di 75 bambini da 3 a 36 mesi di età. Tuttavia, essendo intenzione dell'Amministrazione attivare nello stesso edificio una “Sezione Primavera” da 20 posti, i posti nido posti a bando, visto l'andamento storico delle frequenze, sono 40. L'asilo è contiguo all'edificio che ospita la scuola dell'infanzia statale “Ada Gobetti” (di cui ospita una sezione), sempre di proprietà comunale, con cui condivide impianto di riscaldamento ed elettrico.

E' fornita, con il presente capitolato, la planimetria dell'asilo ed è consigliato, ma non obbligatorio, ai concorrenti alla gara, il sopralluogo presso entrambe le strutture (asilo e ludoteca), anche nello stesso giorno, da concordarsi su appuntamento con l'Ufficio Scuola del Comune di Alpignano (011/968 27 36).

La struttura del nido viene consegnata completamente arredata e funzionante e così organizzata:
al piano terra

- n. 4 sezioni
- n. 2 dormitori
- cucinotta
- atrio spogliatoio/accoglienza
- n. 3 servizi igienici
- terrazzo
- stanza cambio

al piano seminterrato:

- palestra
- ufficio
- infermeria
- ripostiglio
- 2 magazzini
- lavanderia
- locale stenditoio
- grande locale cucina condiviso con la scuola dell'infanzia Gobetti (ora lavaggio stoviglie)
- servizi igienici
- locale spogliatoio personale
- piccolo vano montacarichi
- accesso diretto all'area verde

L'edificio che ospita la ludoteca “LagirandoLa” è sito nei locali soprastanti la scuola dell'infanzia Borello, sita in Via Ex Internati n. 7, ma con accesso indipendente da Via Collegno.

E' fornita con il presente capitolato anche la planimetria della ludoteca, ed è suggerito ai concorrenti alla gara il sopralluogo della struttura, da concordarsi su appuntamento con l'Ufficio Scuola del Comune di Alpignano (011/968 27 36), anche nello stesso giorno della visita all'asilo nido, come sopra detto.

ART. 3 DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione del servizio asilo nido e ludoteca ha durata dal 1° settembre 2018 al 31 agosto 2021. Non è previsto rinnovo. Solo ed esclusivamente in caso di forza maggiore, è prevista una eventuale “proroga tecnica” ai sensi dell'articolo 106 comma 11 del L. Lgs. 50/2016.

Il servizio dovrà essere attivo dal primo giorno feriale di settembre al 31 luglio dell'anno successivo, nido estivo compreso; quest'ultimo potrà eventualmente proseguire per il mese di agosto, se ritenuto dal Concessionario in base alle richieste dei genitori o in base alla proposta dello stesso.

Nei periodi di chiusura della struttura (eventuale mese di Agosto, Natale, Pasqua e altre sospensioni didattiche), la responsabilità e la sorveglianza delle strutture resteranno comunque in capo al Concessionario.

A totale discrezione del Concessionario potranno essere offerte aperture anche nei giorni festivi. Nel caso della ludoteca, è data facoltà al Concessionario, in caso di assenza di richieste, chiudere le attività al 30 giugno di ogni anno. La riapertura dovrà comunque essere garantita per il primo giorno feriale di settembre.

ART. 4 VALORE PRESUNTO DELLA CONCESSIONE

Il valore complessivo presunto della concessione riferito all'ipotesi di concessione dal 1 settembre 2018 al 31 agosto 2021, ammonta ad € 885.600,00 ed è la risultanza del seguente calcolo: costo mensile di 40 bambini (€ 615,00 costo individuale bambino a tempo pieno nel 2018 con struttura a gestione esternalizzata) per 36 mesi (durata della concessione).

L'importo, così determinato in via presuntiva, corrisponde al valore massimo teoricamente possibile, derivante da un'utenza composta da 55 bambini di età compresa fra 3 e 36 mesi, frequentanti a tempo pieno per tutto il periodo relativo alla concessione (36 mesi).

La capienza dell'asilo nido don Minzoni è di 75 bambini; si è però già tenuto conto dell'eventuale apertura della Sezione Primavera che, nel caso del Comune di Alpignano, potrà essere autorizzata per 20 bambini. La stessa struttura ospita una sezione aggiuntiva della scuola dell'infanzia Gobetti di 15 bambini. Il totale quindi dei posti messi a bando per il servizio di asilo nido è di 40.

L'importo deve intendersi comprensivo di ogni voce relativa all'intera gestione: spese del personale amministrativo, educativo ed ausiliario, materiale d'igiene (pannolini esclusi), materiale didattico, refezione, manutenzioni ordinarie ed ogni altro onere specificato nel presente capitolato.

Con l'incasso delle tariffe poste a carico delle famiglie, determinate in autonomia dal Concessionario ma distinte per tempo di frequenza, da comunicarsi tempestivamente

all'Amministrazione Comunale, il Concessionario si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere per il servizio di cui trattasi o per quanto connesso o conseguente al servizio stesso, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

L'Amministrazione Comunale provvederà, ogni anno, a deliberare il contributo concesso alle famiglie per la frequenza all'asilo nido.

I costi delle utenze della struttura di Via Baracca 14, che ha impianti in comune con la adiacente scuola per l'infanzia Gobetti, al civico 16, saranno ripartiti al 50% fra Concessionario e Comune di Alpignano, che provvederà periodicamente a comunicare l'ammontare delle fatture e a ripartire i costi.

ART. 5 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il nido è un servizio educativo e sociale per la prima infanzia, e dovrà essere pertanto condotto nel rispetto della legge 6 dicembre 1971 n. 1044, della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 “Principi sull'erogazione dei servizi pubblici”, della Legge Regionale 15 gennaio 1973 n. 3 e delle sue successive modifiche intervenute con le Leggi Regionali nn. 28/1974, 22/1975, 5/1976, 25/1977, 11/1979, 43/1979, 16/1980, 1/2004.

ART. 6 SERVIZI AGGIUNTIVI

Nel rispetto della normativa vigente e della destinazione d'uso del fabbricato di Via Baracca 14 e di Via Collegno, le imprese partecipanti dovranno proporre servizi aggiuntivi da svolgere all'interno dei locali della ludoteca in qualsiasi orario sia richiesto da un congruo numero di utenti, rivolti alle famiglie dei piccoli ospiti, compresi i familiari stretti (nonni, fratelli, ecc.), prevedendone eventualmente anche il loro coinvolgimento attivo.

La descrizione di tali attività dovrà essere presentata in sede di gara; eventuali ulteriori attività che fossero proposte all'utenza nel corso dell'anno, dovranno essere inviate in forma scritta, per l'approvazione, al Comune di Alpignano, con la specifica se l'eventuale costo aggiuntivo sarà a carico del Concessionario o degli utenti.

Il Concessionario potrà anche attivare servizi di post-nido, se richiesti dai genitori, ponendone i costi aggiuntivi a carico degli stessi, in aggiunta alla tariffa della normale frequenza.

Il soggetto Concessionario ha autonomia di progettazione e gestione di tali servizi fuori del normale orario del nido ed anche in giorni prefestivi e/o festivi.

Per tali attività extradidattiche, dovrà essere presentato progetto specifico per l'utilizzo della ludoteca; in particolare, proprio relativamente a questo locale, è gradita la proposta di tali attività soprattutto in fasce orarie e giorni anche diversi da quelli dell'asilo nido.

Il Concessionario descriverà nel progetto presentato in fase di gara quali servizi aggiuntivi desidera proporre all'utenza; tuttavia, durante tutta la durata della gestione le proposte potranno aggiungersi o sostituire quelle precedenti in base alle esigenze e/o alle richieste degli utenti, per conformarsi maggiormente alla necessità di offrire un più ampio servizio, anche in continuità ed in

collaborazione con altri interlocutori del territorio. Di tali proposte dovrà essere informato il Comune che collaborerà alla diffusione e pubblicizzazione del servizio.

In ogni caso, i rapporti economico-finanziari derivanti da tali attività e servizi aggiuntivi, saranno regolati e gestiti autonomamente dal soggetto Concessionario con le famiglie, senza che da ciò derivi alcun coinvolgimento e/o responsabilità del Comune.

ART. 7 ORARI, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

Il Concessionario dovrà garantire l'apertura minima del servizio di asilo nido dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 18.00, salvo gli eventuali pre- e post-nido.

Sarà comunque autorizzato ad offrire il servizio in ore/giorni aggiuntivi, se ritenuto utile e se necessario, su richiesta di un congruo numero di utenti.

Dovranno anche essere previsti tempi-nido differenziati, con conseguente modulazione delle tariffe, per esempio: tempo pieno, part-time mattino con pranzo, part-time pomeriggio senza pranzo, o tempi diversi da quelli citati, con la massima autonomia determinativa.

In particolare, il Concessionario dovrà garantire:

- il rispetto del calendario delle attività programmate ed il rispetto degli orari; il calendario dovrà essere adeguato il più possibile a quello scolastico regionale ed a quello dell'Istituto Comprensivo di Alpignano, in modo da favorire i nuclei familiari che abbiano figli frequentanti i diversi ordini di scuola
- il rispetto della programmazione, del coordinamento e la realizzazione delle attività educative previste nell'offerta
- la presenza continuativa nella struttura del coordinatore del servizio
- la presenza di tutto il personale educativo, in possesso dei titoli idonei ed in numero sufficiente al rispetto del rapporto educatore/bambino di legge, ed ausiliario necessari, garantendo le sostituzioni in caso di assenza e calibrandolo numericamente in base alle effettive presenze degli utenti secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità. Il Concessionario è autorizzato ad ospitare periodicamente stagisti, tirocinanti universitari o provenienti da scuole specifiche, volontari in servizio civile volontario, sotto la propria totale responsabilità, purché gli stessi non sostituiscano il personale necessario alla conduzione del servizio, stipulando direttamente le relative convenzioni con gli Enti di provenienza. Dette convenzioni non dovranno comportare costi per il Concessionario che possano influire sulle rette applicate alle famiglie. La responsabilità della gestione di tali stagisti è di totale competenza del gestore del servizio
- la formazione, l'organizzazione e l'aggiornamento del proprio personale
- la formazione specifica al personale incaricato della distribuzione del pasto al nido (per questo sarà disponibile anche la dietista della ditta Concessionaria del servizio di refezione scolastica) e la presenza presso la sede di idoneo piano HCCP di cui tutti i dipendenti devono essere a conoscenza
- l'assolvimento, con il personale ausiliario, di tutte le operazioni di pulizia e sanificazione, sia dei refettori prima e dopo il pasto, che di tutti gli altri locali del nido, nonché la presenza di un piano di autocontrollo per le pulizie e la fornitura e l'elenco dei prodotti utilizzati, custoditi in armadi idonei e non accessibili a terzi o ai bambini

- la collaborazione con le famiglie, il Comune, l'ASL, i Servizi Sociali, il Servizio di Rieducazione e Riabilitazione Funzionale e tutti gli interlocutori che abbiano un qualsiasi ruolo che possa migliorare il servizio agli utenti
- la sorveglianza del pubblico utente all'entrata e all'uscita dalla struttura, nonché dei fornitori
- la fornitura, quando necessario, di tutti i materiali igienico-sanitari destinati ai bambini; facoltativi i pannolini, che potranno essere richiesti alle famiglie; se il concessionario tuttavia lo considerasse sostenibile, potrà fornire gli stessi, eventualmente anche in cotone e riciclabili, che potranno essere lavati presso la lavanderia del nido
- la fornitura di tutto il materiale didattico, pedagogico, ludico e di consumo
- la fornitura degli arredi destinati ai bambini dai 6 ai 12 mesi, attualmente non presenti in struttura (culle, scaldabiberon, seggioloni), dovrà inoltre provvedere alla posateria idonea e a tutte le stoviglie e suppellettili necessarie a gestire il pasto dei piccoli utenti che sarà comunque preparato dalla ditta incaricata dal Comune per la refezione scolastica; le pappe per i lattanti potranno essere preparate nel locale cucina dell'asilo nido, che già possiede le caratteristiche richieste dall'ASL per tale funzione
- la collaborazione al “Progetto Continuità” con le scuole dell'infanzia per i bambini che stanno per essere congedati dal nido per passare alla scuola di grado superiore
- la periodica verifica dello stato di conservazione fisica e funzionale dell'immobile, segnalando tempestivamente all'Ufficio Tecnico comunale eventuali interventi di manutenzione straordinaria che si rendessero necessari
- il mantenimento dell'immobile in stato di decoro e di piena efficienza funzionale
- la manutenzione del verde, compreso il taglio erba, eventuali potature e lo sgombero neve dal vialetto di accesso, nonché l'asportazione di ghiande/bacche provenienti dagli alberi dell'area verde, per evitare accidentali ingestioni
- la determinazione, l'applicazione e la riscossione delle tariffe a carico delle famiglie, modulate secondo il tempo-nido prescelto
- la gestione degli eventuali solleciti di pagamento e degli insoluti; tale funzione potrà essere svolta in collaborazione con il Comune, il quale provvede con fondi propri all'erogazione dei contributi per le rette.

Il Concessionario effettuerà la gestione del servizio a proprio nome, rischio e pericolo, a mezzo di personale ed organizzazione propri; l'organizzazione deve essere improntata ai criteri di efficacia ed efficienza e rispondere alle caratteristiche di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo il servizio. Il Comune di Alpignano potrà comunque, in ogni caso, accedere alla struttura del nido e a quella della ludoteca per verificare l'andamento del servizio e lo stato dei luoghi.

Il servizio educativo richiesto per nido e ludoteca comprende:

- l'offerta di un servizio inteso come azione di formazione, cura e socializzazione nella prospettiva di consentire al bambino il raggiungimento del benessere psico-fisico e dell'armonico sviluppo delle potenzialità affettive, cognitive, relazionali e motorie, mediante interventi che favoriscano l'autonomia dello stesso, assicurando un'attenta vigilanza, le necessarie cure igieniche, la predisposizione dell'ambiente e la scelta delle proposte educative adeguate alle varie fasi di sviluppo e in rapporto alle diverse fasce di età
- il sostegno delle capacità educative dei genitori, favorendo per quanto possibile la conciliazione delle scelte professionali e familiari e fornendo le dovute informazioni sul bambino, assicurando un dialogo costante e la continuità educativa, anche con incontri con le famiglie dei bambini a livello individuale, di gruppo o assembleari. A questo proposito si suggerisce

comunque un primo incontro immediatamente dopo l'assunzione dell'incarico per presentare alle famiglie la nuova organizzazione dell'asilo nido e la conoscenza dei nuovi operatori

- una particolare cura nella fase di ambientamento del bambino, provvedendo ad un graduale inserimento personalizzato per consentire un favorevole adattamento al nuovo ambiente, soprattutto per i nuovi frequentanti, in sinergia con la famiglia. L'educatore instaurerà quindi un rapporto individualizzato in modo che il bambino si abitui gradualmente alle nuove figure di riferimento e ai piccoli compagni, secondo modalità concordate fra educatori e genitori
- per quanto riguarda in particolare la ludoteca, le attività proposte dovranno coinvolgere i genitori e i familiari stretti dei bambini e prevedere anche momenti di formazione alla genitorialità attraverso il gioco e lo scambio di esperienze

ART. 8 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in forma singola o in raggruppamento, e che non rientrino nei casi di esclusione previsti dall'art. 80 del medesimo decreto e che siano in possesso degli ulteriori requisiti richiesti dal bando di gara.

ART. 9 SCELTA DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario viene individuato a seguito di gara con procedura aperta, con fissazione di determinati requisiti di partecipazione esplicitati nel bando di gara. La gara verrà aggiudicata sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come previsto dall'art. 95 del D. Lgs 50/2016, così come modificato dal D. Lgs. 56/2017, considerando gli elementi di qualità del progetto e la tariffa applicata all'utenza, nella misura percentuale del 70% sulla qualità e del 30% sulla tariffa.

ART. 10 CONTRATTO

Il contratto è l'atto che impegna concedente e concessionario in ordine alle modalità di erogazione del servizio.

Il contratto di concessione verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, ai sensi di quanto disposto dalla vigente normativa, e tutte le spese relative saranno poste a carico del Concessionario.

ART. 11 OBIETTIVI DEL SERVIZIO

In conformità e ad integrazione dell'art. 7 del presente capitolato, si richiama l'attenzione sul fatto che l'asilo nido è inteso come un servizio educativo e sociale di interesse pubblico preposto ad accogliere i bambini ed a concorrere con le loro famiglie alla crescita e alla formazione degli stessi, nel rispetto della propria identità individuale, culturale e religiosa.

Oltre a quanto previsto nell'art. 7, l'asilo nido e la ludoteca di Alpignano dovranno accogliere bambini di ogni etnia, cultura e credo religioso e di ogni provenienza geografica, operare nel rispetto di tali individualità, e favorire, fra gli utenti e fra le famiglie, la conoscenza reciproca sia personale che culturale, progettando le varie attività, compresa quella del pasto, come momento di

proposta e di scoperta di personalità, culture e credi diversi. Nessuna discriminazione sarà ammessa, pena la risoluzione anticipata del contratto.

ART. 12 RAPPORTI CON L'UTENZA

Vengono definiti “utenza” delle strutture i bambini iscritti, frequentanti, e le loro famiglie.

Poiché l'inserimento dei bambini al nido si caratterizza come esperienza emotivamente complessa che deve essere mediata dagli educatori e dai genitori congiuntamente, il Concessionario è tenuto a:

far precedere ogni inserimento da colloqui individuali fra genitori ed educatori al fine di instaurare un rapporto di reciproca conoscenza e fiducia e allo scopo di assumere informazioni sulla personalità del bambino per organizzare un inserimento il più possibile personalizzato, graduale e delicato

consentire la presenza presso la struttura dell'asilo nido di uno dei genitori o, nell'impossibilità di questi per causa di forza maggiore, di uno stretto congiunto maggiorenne, per tutto il periodo necessario a favorire l'inserimento e la conoscenza, da parte del bambino, delle nuove figure di riferimento; per le attività in ludoteca la presenza e la partecipazione del familiare alle attività sono indispensabili

organizzare periodicamente incontri di Sezione/nido per discutere le tematiche riguardanti il gruppo che di volta in volta si riterranno maggiormente significative, anche su richiesta dei genitori stessi

collaborare, nel caso di inserimento di bambini segnalati dall'Autorità Giudiziaria e/o dai Servizi Sociali, con gli interlocutori terzi che seguono i bambini e la loro famiglia, naturale o affidataria, affinché la crescita serena del piccolo sia la risultanza della sinergia fra i vari attori del progetto pedagogico, dando la massima disponibilità all'osservazione presso la struttura qualora il Tribunale o i Servizi Sociali lo richiedessero motivatamente.

In ogni caso, si ricorda che i rapporti con l'utenza devono essere improntati alla massima educazione, disponibilità e cordialità.

Il Concessionario è comunque anche tenuto a segnalare eventuali comportamenti ritenuti scorretti dei genitori o dei congiunti dei bambini che si dovessero verificare all'interno delle due strutture; in questo caso tali situazioni verranno affrontate anche con l'intervento congiunto del Comune.

ART. 13 ISCRIZIONI, GRADUATORIE, ACCESSO AL SERVIZIO

Le iscrizioni dei bambini al servizio di asilo nido e alla ludoteca vengono raccolte e gestite dal Comune e durante tutto l'anno per poter gestire la quantificazione del contributo in base all'ISEE delle famiglie; il Comune provvederà comunque immediatamente ad informare il Concessionario, trasferendo ad esso copia delle domande.

Il Comune, di concerto con il Concessionario, provvederà, qualora necessario, all'elaborazione e alla pubblicazione delle graduatorie dinamiche del nido durante tutto l'anno scolastico; la precedenza nell'inserimento dei bambini, in caso di lista di attesa, sarà così organizzata:

- bambini portatori di disabilità residenti nel Comune di Alpignano
- bambini segnalati dai Servizi Socio-Assistenziali residenti nel Comune di Alpignano

- bambini segnalati dall'Autorità Giudiziaria residenti nel Comune di Alpignano
- bambini residenti nel Comune di Alpignano con almeno uno dei due genitori esercenti la patria potestà
- altri utenti non residenti

In caso di rinunce e/o ritiri, il Concessionario potrà procedere subito a nuove chiamate in sostituzione dei bambini dimissionari.

In caso di Comuni che non posseggono asilo nido proprio e che chiedano di convenzionarsi con quello di Alpignano, il Comune potrà sottoscrivere impegno a riservare un certo numero di posti: il Concessionario dovrà quindi provvedere alle chiamate secondo tali convenzioni. Gli Uffici Comunali garantiranno comunque la piena collaborazione nella gestione delle graduatorie, delle convenzioni e delle chiamate.

Nessuna graduatoria è necessaria per l'accesso alla ludoteca.

ART. 14 PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' EDUCATIVE

A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, il Concessionario predisporrà la programmazione annuale delle attività educative che dovrà essere trasmessa per conoscenza al Comune che, conoscendo il tessuto sociale territoriale, potrà collaborare alla stesura, o proporre azioni su tematiche e/o fasce di utenza particolarmente sensibili. Il Comune stesso potrà collaborare mettendo a disposizione i propri contatti del settore Scuola e del settore Cultura per la proposizione di attività diverse.

Detta programmazione verrà esposta ai genitori dei bambini utenti all'inizio dell'anno scolastico nel corso di una assemblea plenaria.

ART. 15 COORDINAMENTO

Il Concessionario ed il Comune sono tenuti a collaborare reciprocamente, anche per vie informali, per offrire la migliore qualità del servizio all'utenza e la migliore efficienza di gestione.

Il Concessionario si impegna a fornire al Comune una relazione di fine anno scolastico sulla gestione tecnico-educativa del servizio, corredata dalle risultanze di un questionario di gradimento distribuito fra le famiglie utenti.

ART. 16 PERSONALE

Il personale impiegato dovrà essere numericamente sufficiente per l'ottimale conduzione del servizio, in relazione anche alla normativa vigente e dovrà essere in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa regionale di seguito riportata:

EDUCATORE: Legge Regionale 3/1973; deliberazioni della Giunta Regionale del Piemonte n. 28-9454/2003, allegato A, art. 4; n. 20-11930/2004 allegato A, art. 4; n. 13-2738/2006 allegato 2, art. 4:

- diploma di puericultrice (fino ad esaurimento del titolo)
- diploma di maestra di scuola d'infanzia (fino ad esaurimento del titolo)
- diploma di liceo psico-pedagogico

- diploma di vigilatrice d'infanzia nel rispetto delle norme di cui all'art. 1 della Legge Regionale 17 marzo 1980 n. 16
- attestato di qualifica di educatore per la prima infanzia o equivalenti
- diploma di dirigente di comunità (fino ad esaurimento del titolo)
- diploma di laurea in scienze dell'educazione, scienze della formazione primaria e lauree con contenuti formativi analoghi
- diploma di tecnico dei servizi sociali
- altri diplomi di scuola media superiore, dai cui provvedimenti istitutivi si riconosca un profilo professionale rivolto all'organizzazione e gestione degli asili nido.

AUSILIARIO: deliberazioni della Giunta Regionale del Piemonte n. 28-9454/2003, allegato A, art. 4; n. 20-11930/2004, allegato A, art. 4:

- diploma di scuola dell'obbligo.

COORDINATORE: deliberazioni della Giunta Regionale del Piemonte n. 28-9454/2003, allegato A, art. 4; n. 20-11930/2004, allegato A, art. 4; n. 13-2738/2006, allegato 2, art. 4:

- diploma di laurea specifica ad indirizzo socio-pedagogico o socio-psicologico o dell'attestato rilasciato a seguito del corso regionale di Coordinatore Pedagogico

ed eventuali modificazioni ed integrazioni normative nel frattempo intervenute.

L'intero servizio non è subappaltabile; il personale dovrà essere composto esclusivamente da soci o da dipendenti (a seconda della tipologia della ditta partecipante), ovvero da personale nella disponibilità della società per tutta la durata dell'incarico, salvo il normale turn-over dovuto a pensionamenti, dimissioni e/o trasferimenti.

Tutto il personale, il coordinatore, gli educatori, gli ausiliari, dovranno mantenere un contegno corretto e decoroso, serio, riservato e cortese, e disponibile alla massima collaborazione.

Deve essere garantito il regolare versamento dei contributi sociali ed assicurativi per il personale ed inoltre lo stesso dovrà essere assicurato contro gli infortuni; adeguata polizza assicurativa dovrà poi essere stipulata per tutti i danni derivanti agli utenti da comportamenti, anche omissivi, del proprio personale durante l'orario di permanenza nella struttura.

Copia delle polizze assicurative dovrà essere esibita all'Amministrazione Comunale prima dell'inizio del servizio.

Il Concessionario deve operare nel rispetto della legge 125/1992 sulle Pari Opportunità sia per il reclutamento che nella successiva formazione e gestione del personale.

I servizi aggiuntivi proposti dovranno essere gestiti con personale idoneo all'attività proposta.

In caso di assenza di personale che non sia stata comunicata, per cause di forza maggiore, tempestivamente, la sostituzione deve in ogni caso avvenire entro 30 minuti dalla comunicazione, e tutti i sostituti devono essere in possesso del medesimo livello di titolo di studio del titolare.

Tutto il personale è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale gli infortuni o incidenti che dovessero verificarsi presso la struttura, con apposita relazione scritta, trasmessa anche via fax o e-mail e dichiarazione di denuncia dell'infortunio presso la propria assicurazione.

E' inoltre fatto obbligo di segnalare tempestivamente agli uffici comunali Scuola e Lavori Pubblici eventuali interventi manutentivi straordinari necessari alla struttura.

A tal fine verranno messi a disposizione del Concessionario, ad inizio anno scolastico, i recapiti telefonici del direttore Area Servizi alla Persona, del direttore dell'Ufficio Tecnico e il numero di reperibilità dei tecnici comunali.

Il personale educatore dovrà altresì segnalare ai propri diretti superiori, i quali ne informeranno il direttore dell'Area Servizi alla Persona, eventuali sospetti di trascuratezza ed inadempienza genitoriale, nonché situazioni di disagio grave manifestate dai bambini, con la massima riservatezza e delicatezza, senza mai intervenire direttamente, se non in caso di pericolo imminente.

In caso di segnalazione di comportamenti non conformi a quanto richiesto nel presente capitolato, nonché dettati dalle normali norme di buona educazione e correttezza, il Comune si riserva di chiedere l'intervento della ditta sul proprio personale per la risoluzione del problema; in caso di persistenza di comportamenti non consoni per i quali non sia stata data giustificazione scritta entro 10 giorni dal rilievo mosso, il Concedente potrà chiedere la sostituzione del personale, senza comunque che la procedura sia pregiudiziale all'applicazione della normativa a tutela dei lavoratori. In caso di accertato comportamento grave, comunque, il Concedente potrà chiedere l'immediata sospensione della persona responsabile.

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, il concessionario è tenuto a fornire al Comune di Alpignano l'elenco dettagliato del personale impiegato nel servizio, completo dei relativi curricula aggiornati, suddiviso fra asilo nido e ludoteca. Il personale in servizio presso il nido potrà essere il medesimo per la ludoteca e viceversa, se l'orario di lavoro sarà compatibile e non eccederà le ore giornaliere stabilite dal contratto.

Il Concessionario si impegna altresì a garantire, salvo casi non imputabili alla volontà dello stesso, la massima stabilità del personale educativo, finalizzata ad assicurare continuità nell'assistenza ai bambini.

Reiterate e non adeguatamente motivate sostituzioni del personale educativo costituiranno causa di inadempienza contrattuale e motivo di risoluzione del contratto qualora sia stato raggiunto il numero di tre richiami scritti dall'Amministrazione Comunale ai quali non sia stata data adeguata e giustificata risposta.

Il Concessionario si obbliga a rispettare, per tutto il proprio personale, le normative di legge ed i CCNL applicabili al proprio settore, e ad osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni, igiene del lavoro e di sicurezza di cui al Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.

In caso di accertate inadempienze sulla corretta applicazione delle norme contrattuali, il Concedente potrà addivenire alla risoluzione del contratto con il Concessionario.

In caso di sciopero del personale dipendente del Concessionario, lo stesso è tenuto ad informare il Comune e l'utenza con un preavviso di almeno 10 giorni, secondo quanto previsto dalla legge n. 146 del 12 giugno 1990, art. 2 comma 5.

Nulla è dovuto al Concessionario per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo; in caso di mancata erogazione del servizio, sui corrispettivi mensili a carico delle famiglie deve essere decurtata la quota parte giornaliera relativa alla mancata prestazione, a meno che la stessa non sia relativa alle normali sospensioni didattiche.

ART. 17 OBBLIGHI DEL PERSONALE

Tutto il personale è tenuto specificatamente:

- al rispetto e alla cura della propria persona
- al rispetto della puntualità, del segreto professionale e della riservatezza
- a tenere un contegno decoroso e corretto, di provata serietà e competenza, disponibile nei riguardi degli utenti e delle famiglie
- alla collaborazione con i genitori, il Comune, e, qualora fosse necessario, con i Servizi Sociali di zona, le Forze dell'Ordine, l'Autorità Giudiziaria, l'ASL, i pediatri dei bambini frequentanti il nido.

Tutto il personale in servizio presso l'asilo nido dovrà essere fornito di abbigliamento e calzature comodi ed idonei alle mansioni svolte; è fatto obbligo contrassegnare i capi di abbigliamento con il logo dell'asilo nido don Minzoni, che sarà fornito dal Comune e che potrà essere stampigliato, applicato o ricamato, in modo che il personale stesso sia immediatamente riconoscibile ed individuabile.

Il personale stesso è obbligato all'utilizzo di tale abbigliamento, di cui dovrà essere fornito ricambio in quantità sufficiente per l'uso continuativo.

E' concesso e suggerito l'utilizzo di abbigliamento di foggia identica ma di colori diversi in base alla sezione di appartenenza, al fine di identificare gli educatori con la classe.

Il personale ausiliario dovrà essere fornito di abbigliamento differenziato per le pulizie dei locali e per la somministrazione del pasto (ad esempio, grembiule o casacca e pantaloni o casacca e gonna colorati per le pulizie e bianchi per la somministrazione del pasto, in questo caso con l'aggiunta di cuffia o cappello).

Gli indumenti di lavoro dovranno essere custoditi all'interno di specifici armadietti spogliatoio, come da prescrizioni di legge (due vani per armadietto), che la ditta dovrà fornire a proprie spese se mancanti o non sufficienti, e che saranno collocati nei locali seminterrati della struttura.

ART. 18 CLAUSOLA SOCIALE

In caso il contratto nazionale di categoria lo prevedesse, il Concessionario è tenuto ad assumere il personale addetto all'appalto che sia in servizio al momento dell'emanazione della presente procedura di concessione, garantendo al personale stesso il mantenimento della retribuzione secondo la vigente normativa, compreso il maturato economico.

Detta clausola permette la continuità della presenza del personale di riferimento nella struttura, sia a livello educativo che di servizio, nonché la tutela dei posti di lavoro già occupati in tale servizio da diversi anni.

Richiamato l'art. 50 del D. Lgs. 50/2016, qualora il contratto nazionale non prevedesse la clausola sociale, si chiede al Concessionario di percorrere questa soluzione, in quanto segnale di continuità con personale che già ben conosce sia la struttura che l'utenza e garanzia di esperienza maturata nella stessa struttura.

Trattandosi infatti di concessione di servizi ad alta intensità di manodopera, tale clausola è ritenuta fondamentale per l'ottimale conduzione ed organizzazione delle attività.

ART. 19 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Il Concessionario si impegna a curare con scrupolo la formazione e l'aggiornamento del proprio personale, educativo e non, impiegato presso la struttura concessa.

A tal fine curerà di informare il Comune dei corsi di formazione ed aggiornamento organizzati e frequentati dal proprio personale; detti corsi potranno essere tenuti anche presso l'asilo nido, in orario di chiusura all'utenza.

ART. 20 STRUTTURA, ATTREZZATURE, ARREDI, MATERIALI

Pur non sussistendone più l'obbligo, è possibile effettuare, da parte delle imprese partecipanti, il sopralluogo delle strutture, da concordarsi con l'Ufficio Scuola del Comune di Alpignano previo appuntamento al n. 011/968 27 36.

L'asilo nido viene consegnato arredato così come visto e piaciuto e come descritto al precedente art. 2. La ludoteca, progettata e realizzata proprio con questa funzione, presenta al suo interno strutture fisse in cartongesso e legno, che non potranno essere demolite/rimosse.

Gli arredi presenti al nido sono idonei ad una utenza dai 12 mesi di età.; l'asilo nido don Minzoni ha infatti sempre ospitato bambini dai 12 mesi, quindi saranno da integrare gli arredi necessari ai bimbi da 6 a 12 mesi.

Il Concessionario dovrà verificare periodicamente l'idoneità di attrezzature ed arredi e conferire in discarica (anche in collaborazione con il Comune, che potrà farsi carico del ritiro e del trasporto all'ecocentro) quelli che non fossero più utilizzabili.

Si impegna inoltre a ripristinare le scorte dei materiali d'uso in caso di esaurimento e l'implementazione o la sostituzione, qualora necessari, degli arredi e dei materiali ludici. Detti acquisti, a fine concessione, rimarranno di proprietà del Comune di Alpignano.

E' facoltà del Concessionario dimostrare la convenienza funzionale di scelte diverse e/o alternative rispetto alla mera e uguale sostituzione di quanto eventualmente eliminato.

All'atto della consegna verranno verificati lo stato della struttura, l'inventario dei beni mobili e le eventuali scorte a magazzino, e verrà sottoscritto dalle parti per accettazione un apposito verbale; analogamente, al termine della concessione, saranno a carico del Concessionario la riconsegna della struttura e la sostituzione del materiale mancante o danneggiato consegnato in fase di affidamento, con esclusione di quanto oggetto di normale usura dovuta al corretto utilizzo.

La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale redatto con le stesse modalità di cui sopra; eventuali migliorie, sostituzioni, integrazioni, saranno considerate a tutti gli effetti proprietà del Comune; gli eventuali danni ai beni mobili e gli eventuali ammanchi di beni dovuti ad un uso improprio dovranno essere riparati o reintegrati entro un termine che verrà fissato nel verbale stesso. Trascorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione Comunale avrà titolo di rivalersi sulla cauzione o di richiedere il costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti.

ART. 21 RENDICONTO ANNUALE DELLA GESTIONE

Al termine di ogni anno scolastico il Concessionario è tenuto a presentare al Concedente, oltre alla relazione finale corredata dai questionari di gradimento dell'utenza, un rendiconto della gestione finanziaria del servizio.

ART. 22 CONTRIBUTI E/O FINANZIAMENTI

Eventuali finanziamenti erogati da enti superiori o da privati, pervenuti al Comune di Alpignano, e che lo stesso si impegna a richiedere, andranno ad incrementare il contributo alle famiglie per sostenere le stesse nel pagamento delle rette.

La Giunta Comunale delibererà i criteri per l'erogazione di eventuali contributi speciali alle famiglie in difficoltà sociali e/o economiche, in collaborazione con il Consorzio Intercomunale per i Servizi Socio-Assistenziali e l'Autorità Giudiziaria.

ART. 23 SOMMINISTRAZIONE PASTI

Il servizio di refezione scolastica è affidato in appalto dal Comune di Alpignano; la spesa relativa sarà quindi anticipata dal Concedente e rimborsata dal Concessionario dietro presentazione di fattura da parte del Comune.

Il Concessionario è tenuto a servirsi della ditta a cui il Comune ha appaltato il servizio per tutta la durata dell'affidamento.

Il servizio di somministrazione è a carico del personale del Concessionario.

Il numero dei pasti necessari giornalmente dovrà essere ordinato tramite fax o mail o tablet alla ditta appaltatrice della refezione scolastica entro le ore 9.30 di ogni mattina.

Il personale dell'asilo nido avrà il supporto gratuito della dietista della società che cura la refezione, che giornalmente si reca al Centro Cottura e nei diversi plessi scolastici, e alla quale ci si potrà rivolgere per dubbi sul servizio, diete, suggerimenti, consulenze, formazione del personale addetto alla distribuzione e somministrazione. Il costo per tale servizio è ricompreso nell'appalto per la refezione scolastica, e quindi nulla è dovuto in più. La dietista avrà libero accesso ai locali dell'asilo nido per il controllo ed il supporto al momento del pasto e in qualsiasi momento sia necessario.

Il personale preposto potrà, a richiesta, essere formato dalla dietista per quanto riguarda la somministrazione; in ogni caso dovrà essere presente, nei locali della cucina, un idoneo manuale di autocontrollo relativo a detto servizio. Anche il costo per la formazione è compreso nel servizio mensa scolastica.

ART. 24 SEGRETO PROFESSIONALE E RISERVATEZZA

L'impresa Concessionaria è tenuta all'osservanza di quanto disposto dalla legge 196/2003 e s.m.i. e ad indicare alla stazione appaltante il responsabile della privacy. E' inoltre tenuta all'applicazione del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 679 del 27 aprile 2016 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Tutti i dipendenti della ditta devono attivarsi per mantenere la riservatezza sui dati personali degli utenti e delle loro famiglie messi a disposizione dell'Amministratore e/o raccolti direttamente o ricevuti in via confidenziale.

E' espressamente fatto divieto di utilizzare tali dati per attività non afferenti al servizio di cui al presente capitolato o comunque per funzioni che esulino dalla normativa vigente.

Le certificazioni necessarie (diete, vaccinazioni, diagnosi funzionali) verranno consegnate in copia dai genitori, in modo riservato, alla ditta e alla dietista (certificati medici per diete), con la sola finalità di organizzare il servizio in modo ottimale sia per quanto riguarda la somministrazione del pasto che per quanto attiene all'assistenza hc, in collaborazione con i servizi sociali e/o la locale ASL, fornendo in questo modo l'assistenza più consona e personalizzata ad ogni bambino in difficoltà. Il Concessionario si impegna a trasmettere al Comune copia di detta documentazione nel caso fosse necessario un suo coinvolgimento nell'organizzazione della vita al nido.

La ditta provvederà direttamente alla raccolta, con apposita modulistica, delle autorizzazioni alle riprese fotografiche, filmate, radio, televisive sottoscritte dai genitori per l'utilizzo delle immagini dei propri figli che dovranno essere unicamente finalizzate alla conservazione presso le famiglie o alla realizzazione di spettacoli ed attività didattiche e alla promozione delle attività del nido.

In nessun caso è autorizzata la divulgazione di dette immagini, a meno che la stessa – unicamente per i propri figli e al di fuori dell'ambito dell'asilo nido – venga effettuata direttamente ed autonomamente dalla famiglia stessa.

La ditta è tenuta alla corretta conservazione delle immagini per tutta la durata della concessione. Al termine del contratto la copia delle stesse che non sia stata consegnata alle famiglie dovrà essere consegnata all'Area Servizi alla Persona del Comune.

ART. 25 ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario dovrà garantire le seguenti attività ed i seguenti servizi:

Asilo Nido

- rispetto del calendario scolastico e delle attività programmate
- programmazione annuale delle attività educative
- cura ed igiene personale dei bambini
- presenza di personale qualificato in numero congruo secondo la vigente normativa, con previsione di personale supplente in grado di sostituire gli assenti nel tempo massimo di 30 minuti dalla comunicazione dell'assenza stessa
- sorveglianza in entrata ed in uscita degli utenti e degli accompagnatori, nonché dei fornitori
- fornitura del materiale igienico-sanitario nonché del materiale ludico e didattico quando gli stessi siano ad esaurimento o danneggiati o obsoleti
- integrazione del mobilio e delle attrezzature di cucina necessarie agli ospiti da 6 a 12 mesi
- reclutamento, selezione, formazione ed organizzazione del proprio personale qualora necessario a seguito dell'assorbimento di quello preesistente (art. 50 D. Lgs. 50/2016)
- distribuzione, somministrazione ed assistenza ai pasti
- igiene e pulizia di tutti i locali del nido, comprese pulizie approfondite periodiche
- servizio di lavanderia interna all'occorrenza
- manutenzione ordinaria dell'immobile, con eventuale redazione di un “piano manutenzioni”
- manutenzione e pulizia dell'area verde, con taglio erba, potature, raccolta ghiande e bacche, sgombero neve dagli accessi
- manutenzione degli elettrodomestici e delle apparecchiature
- gestione e smaltimento differenziato dei rifiuti, con pagamento della relativa tassa comunale
- voltura e gestione a proprio carico delle utenze telefoniche/fax/internet
- pagamento di quota parte di tutte le ulteriori utenze e del servizio di refezione scolastica, dietro presentazione di fattura da parte del Comune titolare dei contratti; nel caso il Concessionario tardasse a rimborsare al Comune le somme relative ad utenze e refezione, verrà fatto ricorso all'incameramento della cauzione a garanzia dei pagamenti e, se non sufficiente, alla richiesta di rimborso coattivo; in caso di inadempienza prolungata, il Concedente potrà addivenire alla risoluzione del contratto

- gestione dei rapporti con le famiglie, con il Comune, con i Servizi Socio-Assistenziali territoriali, l'Autorità Giudiziaria e le Forze dell'Ordine, il Servizio di Riabilitazione Funzionale dell'ASL e di tutti gli interlocutori con i quali fosse necessario rapportarsi per l'ottimale gestione dei piccoli ospiti
- calcolo e riscossione delle tariffe dovute mensilmente dalle famiglie, in collaborazione con l'Ufficio Scuola del Comune di Alpignano, che calcolerà ed erogherà i contributi
- gestione degli eventuali solleciti di pagamento e del recupero morosità in collaborazione con il Comune
- partecipazione al "Progetto Continuità" per il passaggio alla scuola dell'infanzia dei bambini che frequentano l'ultimo anno del nido
- mantenimento dell'immobile in stato di decoro e di tutte le attrezzature ivi presenti
- verifica dello stato di conservazione fisico-funzionale degli immobili, segnalando tempestivamente al Concedente gli interventi straordinari necessari ed i correttivi e dispositivi di migioria funzionale ritenuti utili
- gestione delle eventuali attività aggiuntive proposte
- coordinamento pedagogico
- coordinamento del personale ed amministrativo
- tenuta dei registri di presenza dei bambini
- formazione ed aggiornamento del personale
- fornitura allo stesso di idoneo abbigliamento, come già specificato
- riunioni ed assemblee con l'utenza
- stipulazione di idonee e congrue polizze assicurative per il personale e per gli utenti del servizio

Ludoteca:

- programmazione delle attività
- raccolta delle iscrizioni in collaborazione con il Comune
- utilizzo di personale con qualifiche idonee alle attività
- pulizia dei locali
- manutenzione ordinaria degli stessi
- stipula di idonee polizze assicurative
- pagamento delle utenze proporzionalmente all'ampiezza del locale rispetto all'intero plesso. A tal proposito si specifica che la ludoteca, che misura mq. 169, rappresenta l' 11% dell'intero volume del plesso Borello

ART. 26 ONERI A CARICO DEL COMUNE CONCEDENTE

Al Comune Concedente spetta:

- mettere a disposizione del Concessionario i locali dell'asilo nido e della ludoteca come descritti nell'art. 2 del presente capitolato, senza richiesta di corresponsione di canone alcuno, e quindi gratuitamente
- la fornitura del pasto mediante la ditta appaltatrice della refezione scolastica, con fatturazione mensile al Concessionario per il rimborso
- la fornitura del servizio dietistico, compresa la formazione del personale addetto alla distribuzione, quando richiesta e ritenuta utile
- la richiesta di rimborso di tutte le utenze non volturabili in quota parte (telefono, fax e internet esclusi, che il Concessionario volturerà a se stesso) e dei corrispettivi dovuti alla ditta fornitrice del servizio di refezione

- la richiesta di contributi ad enti superiori e/o privati, finalizzati alla riduzione delle rette
- la manutenzione straordinaria della struttura
- l'erogazione alle famiglie in difficoltà economiche, e/o segnalate dai servizi sociali, di un contributo diversificato che verrà stabilito con approvazione di atto amministrativo di Giunta, a parziale copertura delle tariffe stabilite dal Concessionario
- il controllo dell'andamento del servizio con proprio personale appartenente all'Area Servizi alla Persona
- la collaborazione alla promozione del servizio, alla sua divulgazione e pubblicizzazione, al trattamento dei casi più delicati, che coinvolgano i Servizi Sociali, gli Uffici Giudiziari o altri, e per i quali sia richiesta una attività sinergica fra tutti gli interlocutori

ART. 27 PROGETTO PEDAGOGICO ED ORGANIZZATIVO/GESTIONALE

Il progetto pedagogico dovrà essere conforme alle teorie ed agli studi psico-pedagogici relativi ai servizi educativi dedicati ai bambini da 6 a 36 mesi.

Dopo il primo anno scolastico di incarico, lo stesso potrà essere modificato in virtù delle osservazioni e dei riscontri osservati sui singoli e sulla comunità, nonché facendo riferimento all'ambiente socio-culturale a cui i piccoli ospiti appartengono.

Il Comune potrà chiedere modifiche, integrazioni o revisioni, concordandole con la ditta stessa, qualora, attraverso i colloqui o i monitoraggi effettuati dagli Uffici Scuola, Sociale, Casa, sulla cittadinanza e sul contesto socio-culturale-economico, se ne verificasse la necessità.

Nel progetto pedagogico dovranno essere evidenziati:

- descrizione, sotto il profilo educativo, dei vari momenti della giornata: accoglienza, gioco, integrazione fra i bambini, pranzo, momento del riposo, riconsegna ai genitori
- descrizione delle attività proposte ai bambini e ai genitori
- descrizioni delle azioni previste in caso di accesso al servizio di bambini disabili e/o stranieri, con particolare attenzione alla loro completa integrazione, per favorire il più possibile la corretta e serena convivenza ed il loro totale coinvolgimento nella vita del nido, con la massima assistenza sia personale che educativa
- proposte di servizi aggiuntivi propedeutici al sostegno alle famiglie frequentanti l'asilo nido e la ludoteca, anche rivolti a tutti i membri del nucleo familiare.

I partecipanti alla gara dovranno predisporre un progetto organizzativo-gestionale relativo a tutto il periodo di durata della concessione; il progetto dovrà essere formulato prevedendo la massima sinergia nei rapporti Concessionario/Comune e verrà valutato in sede di gara, tenendo conto dei seguenti fattori:

- l'attività del nido dovrà garantire la copertura minima del calendario scolastico determinato ogni anno in conformità con quello emanato dall'Ufficio Scolastico Regionale, nonché il “nido estivo”; le attività della ludoteca dovranno prevalentemente coprire orari e giorni differenti da quelli dell'asilo nido, in modo da proporre la più vasta offerta di servizi alla prima infanzia; gli utenti della ludoteca potranno essere accolti fra i bimbi dell'intera cittadinanza, anche quelli non iscritti alle scuole alpighanesi
- dovrà essere predisposto un manuale di autocontrollo relativo alla cura igienica degli ambienti e delle strutture utilizzate, nonché dei materiali, con la specifica dei prodotti igienico-sanitari utilizzati, la loro gestione e conservazione, sia per l'asilo nido che per la ludoteca

- dovrà essere esplicitata l'organizzazione tecnica del personale (turni, funzioni, sostituzioni, rapporto numerico personale/utenti, orari), ponendo grande attenzione all'accoglienza dei bambini e alla continuità della presenza degli educatori che di loro si occupano e che costituiranno la figura di riferimento dei piccoli
- organizzazione degli inserimenti (asilo nido): massima attenzione sia per quanto riguarda i bambini che i loro genitori, in modo che il distacco dalla famiglia avvenga in modo personalizzato, graduale e senza pressioni, modificando gli interventi a seconda delle esigenze di entrambi
- organizzazione della “comunicazione documentale” con le famiglie: in modo che le esperienze dei bambini al nido vengano restituite alle famiglie con elaborati fotografici, disegni, ecc.
- partecipazione delle famiglie: dovranno essere previsti colloqui individuali e periodiche assemblee, generali e di sezione, concordate con l'Amministrazione
- coinvolgimento diretto delle famiglie per le attività in ludoteca

ART. 28 CALENDARIO SCOLASTICO

Il servizio di asilo nido dovrà seguire il calendario scolastico conformandosi il più possibile a quello stabilito dall'Ufficio Scolastico Regionale, nonché dall'Istituto Comprensivo di Alpignano.

Il calendario verrà presentato ad ogni inizio anno all'Amministrazione Comunale ed ai genitori.

Per la ludoteca l'utilizzo potrà coprire l'intero anno solare e comunque l'offerta non dovrà essere inferiore a 11 mesi all'anno.

ART. 29 UTENTI DISABILI

Il Concessionario dovrà garantire, senza aggravii di costo alcuno rispetto alla tariffa stabilita, le prestazioni di sostegno educativo-assistenziale per i bambini con situazioni di disabilità.

Per tali inserimenti il Concessionario si rende fin d'ora disponibile in modo incondizionato allo scambio di informazioni fra famiglia, Comune, Servizio di Riabilitazione Funzionale dell'ASL, pediatri, finalizzato esclusivamente ad organizzare e monitorare il miglior accompagnamento possibile del piccolo nella vita del nido, e a supporto della famiglia.

Il personale dell'ASL e i pediatri che ne facciano richiesta potranno accedere al nido per valutare, insieme agli educatori, periodi di osservazione ed eventuali modifiche degli interventi sulla base dei risultati raggiunti. Di tali accessi deve essere informato l'Ufficio Scuola del Comune di Alpignano, proprietario delle strutture.

ART. 30 MANUTENZIONI ORDINARIE, PULIZIE

Sono a carico del Concessionario tutte le manutenzioni ordinarie dell'asilo nido e della ludoteca, interne ed esterne, le pulizie quotidiane e quelle periodiche, la manutenzione del verde pertinenziale con taglio erba, potature, raccolta ghiande e sgombero neve, queste ultime solo per l'asilo nido, oltre alla manutenzione degli elettrodomestici.

Il concessionario è inoltre tenuto, a seguito di eventuali controlli effettuati all'interno della struttura dagli uffici preposti dell'ASL o dai NAS, a trasmettere al Comune di Alpignano i verbali da questi rilasciati e ad ottemperare a quanto in essi eventualmente prescritto se di sua competenza.

ART. 31 SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO

In relazione alla presenza dei rischi dati da interferenze, come previsto dall'art. 26 comma 5 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, vista la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 3 del 5 marzo 2008, si precisa che non si è ritenuto di predisporre il DUVRI in quanto durante le attività oggetto della concessione non sono riscontrate interferenze per le quali sia necessario intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi. Conseguentemente gli oneri relativi alla sicurezza risultano pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare, mentre restano immutati gli obblighi a carico delle imprese in merito alla sicurezza sul lavoro.

Il DUVRI potrà essere predisposto, a carico del Comune, nell'ipotesi in cui quest'ultimo dovesse effettuare interventi urgenti di manutenzione straordinaria o altre operazioni non effettuabili in orario di chiusura del nido o della ludoteca.

E' comunque fatto obbligo al Concessionario di provvedere a tutto quanto prescritto dalle vigenti normative in tema di sicurezza ed igiene del lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. e leggi e norme correlate).

Il Concessionario accetta la piena delega a datore di lavoro solo ed esclusivamente in relazione a quanto dettato dagli adempimenti di legge per le aree nelle quali si svolgono le attività oggetto del presente capitolato, predisponendo tutte le tutele del caso.

Il Concessionario predisporrà eventualmente il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze per ogni attività che coinvolgerà altri lavoratori che dovranno svolgere temporaneamente la loro attività nelle strutture qualora effettuate contemporaneamente alla presenza degli utenti, nel caso gli stessi siano incaricati dal Concessionario stesso.

Il Concessionario provvederà in autonomia, con mezzi e personali propri, a realizzare un piano di emergenza nell'eventualità di calamità quali terremoti, alluvioni, incendi, conformemente a tutte le norme in materia di evacuazione e messa in sicurezza di tutte le persone presenti in struttura a qualsiasi titolo; copia del documento dovrà essere depositato presso l'Ufficio Scuola del Comune di Alpignano, che provvederà ad inoltrarlo anche all'Area Tecnica e all'Ufficio Patrimonio.

Il Concessionario è infine tenuto a comunicare allo stesso Ufficio il nominativo del Responsabile della Sicurezza prima dell'inizio del servizio.

Il Comune potrà effettuare controlli sull'ottemperanza di tutto quanto fin qui espresso, con sopralluoghi ed eventuale richiesta di documentazione.

ART. 32 MONITORAGGIO E CONTROLLO

L'Amministrazione comunale, attraverso i propri uffici competenti, svolgerà per tutto il periodo cui gli incarichi si riferiscono attività di monitoraggio e di controllo atte a verificare e a garantire un

risultato positivo delle attività e a collaborare con il Concessionario per la positiva realizzazione dei progetti.

Il Concessionario, attraverso il proprio referente dell'appalto, dovrà dare la più ampia disponibilità a partecipare ad incontri promossi dall'Ufficio Scuola comunale per affrontare eventuali problematiche inerenti gli incarichi affidati alla stessa.

Ogni azione finalizzata alla risoluzione di criticità riscontrate e al miglioramento del servizio, compresi gli interventi con le famiglie utenti, dovrà essere concordata con l'Ufficio Scuola comunale ed eventualmente – se del caso – con altri interlocutori coinvolti.

Il Concessionario dovrà comunque essere dotato di un sistema di autovalutazione interno relativo allo svolgimento delle attività e alla qualità del servizio.

Il direttore e i funzionari appartenenti all'Area Servizi alla Persona potranno effettuare sopralluoghi presso la struttura in qualsiasi momento, anche senza preavviso; detti sopralluoghi saranno utili alla verifica del sereno svolgimento del servizio e allo scambio di informazioni per eventuali correttivi, variazioni o proposte di miglioramento. Gli stessi funzionari dovranno essere disponibili a valutare ogni richiesta e/o segnalazione del Concessionario riguardante il servizio.

Alla fine di ogni anno scolastico la ditta si impegna ad elaborare, distribuire e ritirare un questionario per l'utenza in cui siano previste valutazioni sotto tutti gli aspetti tecnici ed educativi del servizio, elaborandone poi le risultanze che dovranno essere consegnate all'Ufficio Scuola comunale, eventualmente corredandole con note esplicative e valutazioni di carattere generale e specifico.

ART. 33 CANONE CONCESSIONARIO

Nessun canone concessorio è richiesto per l'uso delle strutture dell'asilo nido e della ludoteca.

ART. 34 CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

L'offerta dovrà essere corredata da una cauzione pari al 2% dell'importo del valore dell'appalto, costituita con le modalità di cui all'art. 93 del Decreto Legislativo 50/2016, e quindi € 17.712,00, essendo fissata la tariffa mensile a bambino attualmente applicata pari ad € 615,00 mensili, per il tempo pieno, per la durata della concessione (36 mesi) e moltiplicato per il numero di bambini accoglibili (40).

L'importo è ridotto del 50% ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del Decreto Legislativo 50/2016 per gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000, con riferimento alla tipologia del servizio oggetto di appalto.

A garanzia degli obblighi contrattuali assunti il Concessionario presenterà poi cauzione definitiva pari al 10% dell'importo netto di aggiudicazione dell'appalto, così come previsto dall'art. 103 comma 1 del Decreto Legislativo 50/2016.

La mancata costituzione della garanzia di cui ai predetti articolo e comma determina la decadenza dall'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata al momento dell'offerta da parte della stazione appaltante.

La garanzia può essere costituita nelle seguenti forme:

- polizza assicurativa prestata da società assicuratrice all'uopo abilitata ai sensi della Legge 348/1982
- fideiussione bancaria da prestarsi da parte di istituto di credito all'uopo abilitato ai sensi del DPR 635/1956
- fideiussione rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo 385/1993 che svolga in via esclusiva e prevalente attività di rilascio di garanzie, sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del Decreto Legislativo 58/1998

La garanzia dovrà essere presentata prima della sottoscrizione del contratto.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Concedente, nonché l'aggiudicazione al concorrente che segue nell'eventuale graduatoria.

Tale cauzione concorrerà a garantire l'eventuale risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle spese che il Concedente dovesse eventualmente sostenere durante la gestione concessa, per fatto e colpa del Concessionario, a causa dell'inadempimento o cattiva esecuzione del contratto.

Resta salvo, per il Concedente, l'esperimento di ogni altra eventuale azione nel caso in cui la cauzione non fosse sufficiente.

Il Concessionario sarà obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Concedente abbia dovuto avvalersi in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.

Tale cauzione resterà vincolata per tutta la durata della concessione, e comunque fino a che non sia stata definita ogni eventuale eccezione e controversia, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.

ART. 35 RESPONSABILITA' E POLIZZE ASSICURATIVE

Il Concessionario assume il servizio di asilo nido e di ludoteca in concessione con annessa la gestione delle strutture immobiliari sotto la propria esclusiva responsabilità, eccetto ciò che attiene alle manutenzioni straordinarie, assumendone tutte le conseguenze nei confronti del Comune e dei terzi.

Pertanto sarà tenuto ad adottare durante tutta la vigenza della concessione ogni procedimento e cautela necessari a garantire la vita e l'incolumità degli operatori, degli utenti e dei terzi e ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati.

Il Concessionario è responsabile di ogni danno che possa derivare al Comune e a terzi cagionato dal proprio personale, alle opere, attrezzature e/o impianti e deve considerarsi obbligato a risarcire, sostituire o riparare a proprie spese quanto sia stato danneggiato o asportato.

Qualora il Concessionario non dovesse provvedere al risarcimento ovvero alla rimessa in pristino, il Comune di Alpignano resta autorizzato a provvedere direttamente trattenendo l'importo relativo dalla cauzione e procedendo al recupero coattivo di quanto dovuto.

Il Concessionario dovrà stipulare obbligatoriamente una polizza assicurativa che garantisca la copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività

ricomprese nel servizio dato in concessione, con annessa gestione delle strutture immobiliari, per qualsiasi danno che possa essere arrecato al Comune, ai suoi dipendenti e collaboratori, agli utenti del servizio nonché in generale a terzi per morte, lesioni personali e danni a cose occorsi nello svolgimento del servizio o in conseguenza dello stesso, esonerando da responsabilità il Comune.

La polizza dovrà essere stipulata appositamente per la concessione relativa al presente capitolato, oppure potrà rappresentare integrazione ed estensione di una polizza già esistente, purché quest'ultima faccia riferimento specifico al servizio concesso.

Il massimale della polizza dovrà ammontare ad € 5.000.000,00 per ogni persona deceduta e proporzionalmente per ogni persona riportante lesioni gravi permanenti ed identico ammontare per danni a cose.

Copia della polizza dovrà essere esibita al Comune.

ART. 36 PENALITA', RISOLUZIONE, RECESSO, CONTESTAZIONI

In caso di inadempienza del Concessionario agli obblighi previsti dal presente capitolato l'Amministrazione Comunale ha facoltà di applicare una penale.

L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da regolare contestazione di inadempienza, alla quale il Concessionario avrà la facoltà di presentare le controdeduzioni, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della contestazione.

A titolo d'esempio, le inadempienze possono riguardare:

- mancato rispetto degli orari di apertura o chiusura del nido o della ludoteca;
- mancato rispetto del rapporto numerico educatori/bambini;
- scorretto utilizzo o danni arrecati alle attrezzature e ai locali;
- mancata o scorretta relazione con utenti e famiglie;
- mancato rispetto delle prassi e norme relative alla sicurezza del servizio e degli utenti, nonché dei lavoratori;
- omesse comunicazioni tecniche, amministrative o gestionali al Comune
- discriminazioni nell'ammissione degli utenti ai servizi gestiti
- trascuratezza nella manutenzione dei locali

La penalità verrà applicata a discrezione dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto delle controdeduzioni della ditta appaltatrice e secondo la gravità dell'inadempienza e l'eventuale recidiva ed ammonterà da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 5.000,00.

L'applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.

La penalità ed ogni altro genere di provvedimento del Comune saranno comunicate al Concessionario per iscritto a mezzo di raccomandata R.R. o con posta elettronica certificata, o con notifica diretta brevi manu.

Quest'ultimo incorre nella risoluzione del contratto per inadempimento nei seguenti casi:

- mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
- cessione parziale o totale del contratto o subappalto ad altri;
- abituale deficienza e negligenza nel servizio quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano il servizio stesso a giudizio insindacabile del Comune;
- quando il Concessionario si renda colpevole di frodi o versi in stato di insolvenza
- mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali e dei contratti integrativi locali
- violazione del divieto di subappalto e/o di cessione del contratto

- inosservanza delle prescrizioni di legge inerenti la sicurezza sul lavoro, l'igiene e la pulizia dei locali
- palesi discriminazioni nelle procedure di ammissione al nido.

La risoluzione del contratto, a termine dell'art. 1456 del Codice Civile, porterà all'incameramento, da parte del Comune, del deposito cauzionale salva l'eventuale azione di risarcimento del maggior costo che deriverà al Comune da nuova aggiudicazione e dagli altri danni eventualmente subiti.

L'Amministrazione Comunale potrà recedere unilateralmente dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ai sensi del 2° comma dell'art. 1373 del Codice Civile, senza che il Concessionario possa nulla pretendere e previa comunicazione da notificarsi allo stesso con almeno tre mesi di anticipo rispetto alla data dalla quale diviene operativo il recesso.

Tutte le contestazioni devono essere elevate in forma scritta e devono contenere un termine temporale entro il quale è concessa una giustificazione, anch'essa da trasmettersi in forma scritta.

E' facoltà del Concessionario chiedere la risoluzione anticipata del contratto qualora, per cause di forza maggiore eccezionali, il servizio non sia più ritenuto sufficientemente remunerativo. In ogni caso, il Concessionario si impegna a terminare l'anno scolastico già iniziato, e la richiesta di risoluzione anticipata dovrà pervenire 6 mesi prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo. La risoluzione riguarderà globalmente entrambi i servizi: asilo nido e ludoteca.

ART. 37 SPESE, IMPOSTE, TASSE

Tutte le spese, le imposte e le tasse relative al contratto ed al servizio in generale sono a carico del Concessionario, che non potrà in ogni caso richiederle al Comune di Alpignano.

ART. 38 DIVIETO DI SUBAPPALTO E/OCESSIONE

Il Concessionario non potrà, in nessun caso, subappaltare ad altri il servizio di cui trattasi, nemmeno parzialmente. Parimenti è vietata la cessione del contratto, sia totale che parziale.

Non sono considerate cessioni le modifiche eventuali della denominazione sociale del Concessionario o le variazioni di sede sociale, purché il nuovo soggetto venga espressamente indicato come subentrante nel contratto in essere e purché accetti in toto le clausole sottoscritte.

In caso di trasformazione, fusione o scissione societaria, le stesse devono essere tempestivamente comunicate al Comune di Alpignano il quale, in persona del direttore d'Area, può, sentite le ragioni della variazione, autorizzare o meno il subentro, subordinando tale decisione unicamente alla migliore tutela del servizio.

ART. 39 REVISIONE CONTRATTUALE

Sulla base delle risultanze dei processi di controllo e valutazione svolti dal Concessionario e dal Comune concedente, nonché a fronte di eventuali importanti modificazioni nell'impostazione del servizio anche in ragione di nuovi accordi fra il Comune ed altre istituzioni del territorio, le parti potranno incontrarsi per aggiornare la situazione e l'andamento del servizio e per concordare, se

necessario, la revisione dei contenuti contrattuali, al fine di mantenere inalterata la natura di servizio pubblico e di utilità sociale del nido.

La revisione contrattuale potrà essere motivata esclusivamente:

- dall'interesse pubblico a che i servizi dati in concessione rispondano pienamente alle finalità di servire il più ampio numero di famiglie secondo una logica universalistica
- dagli imperativi oggettivi di gestione economica a carico del Concessionario, secondo criteri di efficienza ed efficacia, funzionali a confermare la presenza sul mercato dei servizi gestiti ed a preservare gli equilibri del quadro economico-finanziario
- da eventuali modifiche alla normativa nazionale e/o regionale relativa al servizio di asilo nido e ludoteca

L'eventuale revisione in ogni caso non potrà prevedere la modifica sostanziale degli elementi del presente capitolato.

In nessun caso la eventuale revisione dei rapporti economici potrà avere efficacia retroattiva.

Non si potrà dare corso a revisioni contrattuali senza il consenso di entrambe le parti.

ART. 40 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi derivanti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. utilizzando un apposito conto corrente bancario o postale dedicato.

Comunicerà pertanto al Comune ed agli utenti gli estremi identificativi di detto conto corrente.

A tale scopo l'aggiudicatario dovrà fornire al Comune, compilando la modulistica fornita dalla stazione appaltante, anche le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto.

ART. 41 CONTROVERSIE

Il direttore dell'Area Servizi alla Persona è competente nella valutazione dell'adempimento di tutte le condizioni contrattuali relative al presente appalto.

Per quanto non espressamente qui indicato, si fa riferimento alla vigente normativa ed ai regolamenti del Comune di Alpignano.

Le eventuali controversie saranno valutate con riferimento agli artt. 204 e segg. del decreto legislativo 50/2016.

In caso di mancato accordo, il Foro competente è quello di Torino.

ART. 42 RIMANDI

Per tutto ciò che non sia qui previsto e contemplato, si fa espresso riferimento alle vigenti disposizioni regionali, nazionali ed europee in materia.

ART. 43 MODALITA' DI GARA

La concessione (art. 3 comma 1 lettera vv del Decreto Legislativo 50/2016, così come modificato dal D. Lgs 56/2017), verrà aggiudicata, mediante gara a procedura aperta con riferimento all'Allegato IX del cosiddetto "Codice dei Contratti", al candidato che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, comma 3 lettera a del decreto legislativo 50/2016.

L'Amministrazione potrà aggiudicare la Concessione anche in caso di unica offerta pervenuta, purché la stessa sia conforme a quanto prescritto nel presente capitolato e la società offerente sia in possesso degli idonei requisiti.

L'Amministrazione si riserva altresì la possibilità di non affidare il servizio qualora non ritenga congrua alcuna delle offerte pervenute, nemmeno in caso di unico soggetto partecipante.

Sono ammesse esclusivamente offerte in diminuzione sulla tariffa nido posta a carico delle famiglie rispetto a quelle attualmente in vigore.

Le offerte verranno valutate da apposita commissione nominata successivamente al termine di presentazione delle offerte, in conformità all'art. 77 del D. Lgs. 50/2016, e sarà valutata in base ai seguenti elementi:

A) Qualità del progetto: max 70 punti, così distribuiti:

A1) Programma delle attività: max 40 punti

La commissione valuterà il programma delle attività educative, comprese quelle previste per gli utenti disabili, con particolare attenzione agli aspetti educativi, di vigilanza, ludici, di rapporto con le famiglie, di integrazione col territorio.

A2) Organizzazione, formazione e disponibilità di personale di sostituzione: max 15 punti

La commissione valuterà l'organizzazione proposta, con particolare riferimento al coordinamento del personale; le esperienze significative maturate dal personale che la società si impegna ad impiegare, compresi i corsi di formazione svolti nell'ultimo triennio, con attenzione ai contenuti (da presentare per titoli), durata, enti di formazione coinvolti. Inoltre valuterà la disponibilità di personale di sostituzione ed i tempi di rimpiazzo.

A3) Ludoteca; max 15 punti

La commissione valuterà le proposte di attività aggiuntive, come citate nel precedente art. 6 del presente capitolato; la loro utilità nel coinvolgimento delle famiglie (in senso esteso) e nel supporto alle stesse, con particolare riguardo alla loro valenza educativa, di interscambio di esperienze, di partecipazione attiva.

B) Tariffa: max 30 punti, assegnati secondo la seguente formula:

offerta minore / offerta da valutare * 30

Ai fini del calcolo l'offerta da valutare è pari alla base d'asta annua (tariffa mensile/bambino), diminuita della percentuale di ribasso proposta. Il punteggio sarà arrotondato alla seconda cifra decimale.

La Commissione valuterà e assegnerà in seduta pubblica l'ammissibilità o meno dei candidati, poi, in seduta riservata, prima il punteggio relativo al punto A) per tutti i partecipanti e successivamente, in seduta pubblica debitamente annunciata, aprirà le buste contenenti l'offerta economica e assegnerà il punteggio relativo al punto B).

L'aggiudicazione è subordinata alla verifica da parte della Commissione della conformità di tutti i documenti prodotti alle condizioni e prescrizioni richieste.

L'Amministrazione rimane ugualmente libera di non addivenire all'affidamento qualora il servizio offerto non sia ritenuto idoneo, ovvero ritenga che i partecipanti alla gara non offrano le necessarie garanzie organizzative e di affidabilità, senza che per ciò possa essere sollevata eccezione o pretesa alcuna da parte dei concorrenti stessi.

L'Amministrazione potrà addivenire all'affidamento della concessione anche in caso di un'unica offerta ammissibile, qualora questa sia ritenuta idonea e congrua.

ART. 44 RESPONSABILITA'

Il Concessionario è responsabile nei confronti dei terzi e dell'Amministrazione per i danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni contrattuali.

Durante l'esecuzione del contratto, il Concessionario è responsabile per danni derivanti a terzi dall'operato dei propri dipendenti e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie con l'obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzione degli infortuni in tutte le operazioni connesse con il contratto.

E' fatto pertanto obbligo al Concessionario di mantenere l'Amministrazione Comunale sollevata ed indenne contro azioni legali derivanti da richieste risarcitorie avanzate da terzi danneggiati, a meno che le stesse non siano riconducibili a negligenza del Comune nel provvedere alle manutenzioni straordinarie della struttura.

Il Concessionario sarà comunque tenuto a risarcire il Comune da danni causati da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato ogniqualvolta venga accertato che tali danni si siano verificati in violazione delle direttive impartite dall'Amministrazione, o per l'utilizzo improprio della struttura e del servizio.

ART. 45 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutte le condizioni non previste dal presente capitolato si fa riferimento, per quanto applicabile, alle norme vigenti al momento dell'espletamento della gara.

ART. 46 ALLEGATI

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente capitolato d'oneri i seguenti allegati:

- planimetria asilo nido
- planimetria ludoteca
- prospetti ludoteca
- inventario arredi e suppellettili asilo nido

ART. 47 PROTEZIONE DATI PERSONALI E INFORMAZIONI

Ai sensi dell'articolo 13 comma 1 della Legge 196/2003, in ordine al procedimento relativo al presente bando, si informa che:

- a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla necessità di provvedere a valutazioni comparative sulla base dei dati medesimi; i dati raccolti saranno trattati a livello informativo e/o manuale
- b) il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per la sua partecipazione alla gara
- c) la conseguenza di un eventuale rifiuto a rispondere e a conferire tali dati consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza dall'aggiudicazione
- d) i soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati sono: il personale dell'Amministrazione coinvolto nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla gara che ne facessero richiesta, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.
- e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'articolo 7 della Legge 196/2003
- f) soggetto attivo della raccolta dati è l'Amministrazione aggiudicatrice. Il responsabile designato è il direttore dell'Area Servizi alla Persona.

I dati saranno altresì trattati ai sensi del General Data Protection Regulation (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) europeo n. 679/2016.